



Inquadramento previdenziale del telelavoro per i lavoratori (trans)frontalieri

Il telelavoro dei lavoratori (trans)frontalieri italo-svizzeri

Martedì 19 maggio 2026 ore 14:00 – 17:30

Aula Magna di Sant'Abbondio, Via Sant'Abbondio, 12 - Como

Edoardo De Riu, Direttore regionale Valle d'Aosta INPS

1. Regolamento (CE) n. 883/2004: principio generale

«Le persone alle quali si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro» (art. 11, par. 1, Reg. CE 883/2004).

«Una persona che esercita un'attività subordinata in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro» (art. 11, par. 3, lett. a).

Nel telelavoro transfrontaliero il problema nasce quando l'attività viene svolta **anche** nello Stato di residenza.

Prima dell'Accordo Quadro si applicava la soglia ordinaria del 25% prevista dall'art. 13 Reg. CE 883/2004.



Il **punto 2.2** del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, Protocollo aggiuntivo, del 23 dicembre 2020, fatto a Roma il 30 maggio 2024 e a Berna il 6 giugno 2024 **consente** a **tutti** i lavoratori frontalieri ex art. 2, lettera b) dell'Accordo frontalieri del 2020, ivi inclusi quelli ex art. 9 dell'Accordo stesso, di potere svolgere al massimo il 25% dell'attività di lavoro dipendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, senza che ciò comporti alcuna modifica dello status di lavoratore frontaliere ai sensi del citato Accordo.

2. Art. 13 Reg. CE 883/2004 e soglia del 25%

«La persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta [...] alla legislazione dello Stato membro di residenza se esercita una parte sostanziale della sua attività in tale Stato»

(art. 13, par.1, lett. a).

La nozione di “parte sostanziale” è stata quantificata nella soglia del 25%.

Per i frontalieri Italia-Svizzera ciò significava il possibile passaggio dalla legislazione svizzera a quella italiana.

La diffusione dello smart working post-pandemia ha reso il sistema originario difficilmente sostenibile.

3. L'Accordo Quadro sul telelavoro transfrontaliero

Accordo Quadro sull'applicazione dell'art. 16, paragrafo 1, del Reg. CE n. 883/2004.

«Due o più Stati membri [...] possono prevedere di comune accordo deroghe agli articoli da 11 a 15»
(art. 16, par.1, Reg. CE 883/2004).

L'Accordo consente di mantenere la legislazione previdenziale dello Stato del datore di lavoro fino al 49,9% di telelavoro nello Stato di residenza.

Italia e Svizzera aderiscono al nuovo regime derogatorio applicabile ai lavoratori frontalieri.

4. Messaggio INPS n. 1072 del 13 marzo 2024

INPS chiarisce che il telelavoro riguarda «un'attività che può essere svolta da qualsiasi luogo e che resta collegata all'infrastruttura del datore di lavoro»

Messaggio INPS n.1072/2024, punto 2).

Il Messaggio specifica che l'Accordo si applica **esclusivamente** ai lavoratori subordinati. Il punto 5.1 del Messaggio individua le ipotesi escluse dall'applicazione dell'Accordo:

- esercizio abituale di un'attività diversa dal telelavoro transfrontaliero nello Stato di residenza, e/o
- esercizio abituale di un'attività in un altro Stato diverso da quelli menzionati al paragrafo 1 dell'articolo 2 dell'Accordo (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha la sede legale o il domicilio l'impresa), e/o
- lavoro autonomo.

In tali situazioni e per tutte quelle non contemplate dall'Accordo (artt. 2 - 4), come espressamente previsto nell'articolo 6, paragrafo 1, dell'Accordo, resta comunque impregiudicata la possibilità di concludere un accordo su base individuale in virtù dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004.



CROCSIT

3. Stati firmatari

L'Accordo si applica esclusivamente agli Stati firmatari. Per gli Stati che aderiscono successivamente al 1° luglio 2023 l'Accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla firma.

È possibile consultare l'elenco ufficiale degli Stati firmatari sul sito dell'Istituzione previdenziale belga al seguente [link](https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland):

<https://socialsecurity.belgium.be/en/internationally-active/cross-border-telework-eu-eea-and-switzerland>.

Affinché l'Accordo sia di fatto applicabile è necessario che entrambi gli Stati membri interessati (Stato di residenza del lavoratore e Stato in cui ha sede il datore di lavoro) abbiano aderito allo stesso.

3.1 Data di entrata in vigore per l'Italia

In data 28 dicembre 2023 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha firmato l'Accordo Quadro sull'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 nel caso di telelavoro transfrontaliero abituale.

Per l'Italia l'Accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2024.

L'Autorità competente in Italia che ha sottoscritto è il Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro, mentre l'INPS è l'Istituzione designata all'applicazione con il previsto LA_BUC_01 sed A001 in EESSI attraverso le piattaforme JINA regionali.

Etats signataires	Date d'entrée en vigueur	Accords signés	Institution compétente
Allemagne	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	GKV-Spitzenverband, Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland
Autriche	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	Dachverband der Sozialversicherungsträger (the Federation of Social insurances)
Belgique	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	ONSS - Office national de sécurité sociale
Croatie	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	Croatian Pension Insurance Institute
Espagne	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Estonie	1er février 2026	Accord (.pdf)	Social Insurance Board
Finlande	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	Finnish Centre for Pensions
France	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), Mutualité sociale Agricole (MSA)
Irlande	1er juin 2024	Accord (.pdf)	Department of Social Protection
Italie	1er janvier 2024	Accord (.pdf)	Ministry of Labor and Social Policies
Liechtenstein	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	Office of Public Health (Amt für Gesundheit)
Lituanie	1er mai 2024	Accord (.pdf)	Vilnius Branch of the State Social Insurance Fund Board
Luxembourg	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	Centre commun de la sécurité sociale
Malte	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	Department of Social Security
Norvège	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	NAV Social Insurance and Contributions
Pays-Bas	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	Sociale Verzekeringsbank
Pologne	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	Social Insurance Institution – Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS
Portugal	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	Institute of Social Security
Slovaquie	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	Ministry of Labour, Social Affairs and Family
Slovénie	1er septembre 2023	Accord (.pdf)	Ministry Of Labour, Family, Social Affairs And Equal Opportunities of the Republic of Slovenia
Suède	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	Försäkringskassan (Social Insurance Agency)
Suisse	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	Bundesamt für Sozialversicherungen - Anwendbare Rechtsvorschriften
Tchéquie	1er juillet 2023	Accord (.pdf)	Czech Social Security Administration

5. Messaggio INPS n. 1124 del 15 marzo 2024

L'assenso dello Stato di residenza del lavoratore circa l'applicazione della legislazione dello Stato in cui ha sede il datore di lavoro si considera "predefinito".

Se tutte le condizioni previste dall'Accordo Quadro sul telelavoro vengono rispettate, la richiesta di deroga dovrà essere accolta.

La Direzione regionale INPS competente procede quindi al rilascio del documento portatile A1.

Il Messaggio valorizza il principio di semplificazione amministrativa e cooperazione istituzionale.



6. Procedura amministrativa e rilascio A1

Una volta lavorata la richiesta sarà necessario darne notizia all'istituzione dello Stato di residenza attraverso EESSI-RINA, con il SED A001 nell'ambito del flusso LA_BUC_01.

Nella sezione 11 dell'A001 va indicato: Accordo Quadro telelavoro abituale transfrontaliero.

Le Direzioni regionali INPS devono verificare l'assenza di ulteriori attività lavorative incompatibili con il regime derogatorio.

Il certificato A1 continua a rappresentare il principale strumento di certezza giuridica in materia previdenziale.



7. Rapporto tra disciplina previdenziale e fiscale

Dal punto di vista previdenziale: soglia del 49,9% prevista dall'Accordo Quadro ex art.16 Reg. 883/2004.

Dal punto di vista fiscale: accordo Italia-Svizzera sul telelavoro mantiene la soglia del 25% per conservare il regime dei frontalieri.

Ne deriva un possibile disallineamento tra residenza fiscale e legislazione previdenziale applicabile.

Le imprese devono monitorare attentamente giornate lavorate, residenza e documentazione A1.

8. Considerazioni finali

Il telelavoro transfrontaliero rappresenta una trasformazione strutturale dell'organizzazione del lavoro.

L'Accordo Quadro costituisce un esempio di flessibilità del coordinamento europeo di sicurezza sociale.

Per INPS assumono rilievo centrale: gestione A1, cooperazione EESSI-RINA e controlli sulle condizioni applicative.

La futura evoluzione normativa dovrà favorire maggiore armonizzazione tra disciplina fiscale e previdenziale nel contesto della mobilità transfrontaliera.